

Ravenna, lì 08/04/2015

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: “Le nuove fattispecie di Reverse Charge – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”**

La Finanziaria 2015, **con decorrenza 01/01/2015**, ha introdotto nuove fattispecie di applicazione del Reverse Charge (ex art. 17, c. 6, DPR 633/72), e nello specifico:

- **prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici;**
- **trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;**
- **cessioni di beni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount alimentari;**
- **cessioni di pallet, già previsto per le cessioni di “rottami”.**

L’Agenzia Entrate precisa che **sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali comportamenti difformi dalla nuova normativa che sono stati posti in essere fino al 27.03.2015.**

<b>NUOVE PRESTAZIONI INTERESSATE DAL REVERSE CHARGE</b>
---

Il Reverse Charge è applicabile, **con decorrenza dall’01/01/2015**, anche alle prestazioni di **pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, tutte relative ad edifici.**

Per edificio s’intendono esclusivamente i **FABBRICATI ad uso abitativo o strumentale**, anche di **nuova costruzione**, nonché **parti di essi**, compresi quelli in **corso di costruzione** (cat. F/3 e F/4).

Non rientrano nella fattispecie in esame le prestazioni di servizi relative a:

- Terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.. salvo che gli stessi non costituiscano una **parte integrante** dell’edificio (giardini pensili, piscine sui terrazzi, etc..)

Pertanto, i requisiti sono i seguenti:

**SOGGETTIVO:** committente soggetto passivo IVA.

**OGGETTIVO:** prestazioni riferite ad edifici.

**N.B.** L'Agenzia conferma che le **forniture di beni con posa in opera** sono escluse dall'applicazione del Reverse Charge, costituendosi come cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

### **Servizi di pulizia di edifici**

Tali servizi (si pensi alla pulizia effettuata da un'impresa nei confronti di uno studio professionale) sono soggetti al Reverse Charge solo se riguardano attività rientranti nei seguenti codici Ateco:

- 81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici

### **Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici**

Si fa riferimento ai seguenti codici.

#### **DEMOLIZIONE**

- 43.11.00 demolizione

#### **INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

- 43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici
- 43.21.02 installazione di impianti elettronici
- 43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici
- 43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas
- 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio
- 43.29.01 installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

#### **COMPLETAMENTO DI EDIFICI**

- 43.31.00 intonacatura e stuccatura
- 43.32.01 posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02 posa in opera di infissi, arredi<sup>1</sup>, controsoffitti, pareti mobili e simili
- 43.33.00 rivestimento di pavimenti e muri
- 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili - muratori

---

<sup>1</sup> Esclusi.

- 43.39.09 altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

#### **Contratto unico con pluralità di prestazioni.**

Qualora un contratto comprenda più prestazioni, soltanto in parte soggette a Reverse Charge, è necessario **scomporre le operazioni** in quanto l'inversione contabile costituisce la **regola prioritaria**.

**N.B.** Nel caso in cui, però, il contratto preveda anche l'installazione di impianti, l'intera prestazione sarà soggetta a IVA con le modalità ordinarie senza applicare il meccanismo dell'inversione contabile.

#### **TRASFERIMENTI DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA**

Confermato che, per il settore energetico, l'applicazione del Reverse Charge ha **carattere temporaneo**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

<b>Art. 17, comma 6, DPR n. 633/72</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>
<b>lett. d-bis)</b>	Per l'individuazione dei " <b>trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra</b> " si fa riferimento agli artt. 3 e 12, Direttiva n. 2003/87/CE, le cui disposizioni sono state recepite con il D.Lgs. 216/2006 e D.Lgs 30/2013
<b>lett. d-ter)</b>	In tale ambito si considerano i trasferimenti aventi ad oggetto i certificati <b>verdi, bianchi</b> e le <b>garanzie di origine</b> , le unità di riduzione emissioni ( <b>ERU</b> ) e le riduzioni certificate delle emissioni ( <b>CER</b> )
<b>lett. d-quater)</b>	Con riguardo all'individuazione del <b>soggetto passivo – rivenditore</b> , l'Agenzia precisa che: <ul style="list-style-type: none"><li>- se una parte del prodotto è destinata al consumo immediato del soggetto in esame, la qualifica di "rivenditore" non viene meno se detto consumo è di trascurabile entità;</li><li>- non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte, ma bisogna <b>esaminare</b> il comportamento del soggetto in relazione ai <b>singoli acquisti di gas ed elettricità</b>.</li></ul> Sono <b>escluse</b> dall'ambito di applicazione della norma in esame le cessioni di GPL.

---

**CESSIONI DI PALLET**

La Finanziaria 2015, con decorrenza 01/01/2015, ha assoggettato al regime IVA del Reverse Charge anche le cessioni di **bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo**, e cioè in **tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo**.

Pertanto, sono assoggettabili a Reverse Charge tutte le fasi di rivendita successive alla prima.

**SOGGETTI ESCLUSI**

Rimangono comunque **esonerati** dal Reverse Charge:

- **produttori agricoli** ex art. 34, c. 6, DPR 633/72;
- **esercenti attività di intrattenimento** di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72;
- **soggetti che hanno optato per il regime forfetario** ex L. 398/91;
- **soggetti che effettuano spettacoli viaggianti**

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.